

Ecco i dati riservati sulla famiglia che non vanno acquisiti al momento dell'iscrizione

Privacy sulle mamma e i papà

Ai genitori non si chiede se sono separati o divorziati

DI MARIO D'ADAMO

In fatto di decisioni scolastiche anche importanti per il futuro e la formazione dei figli, come la scelta del tipo e dell'indirizzo di scuola alla quale iscriverli, l'adesione o meno all'insegnamento della religione cattolica, ecc., si deve sempre presumere che i genitori siano concordi nella loro adozione, anche se poi è uno solo di essi a dichiararle. L'esercizio della potestà parentale, concetto diverso dalla titolarità che nella maggioranza dei casi spetta a entrambi i genitori anche se sono in conflitto, può essere svolto da uno solo di essi e la scuola ne deve prendere atto. Diversamente finirebbe con il paralizzare la propria attività a favore degli alunni, per ricercare per ogni più piccolo dettaglio scolastico la comune volontà dei genitori, che invece deve essere presunta. Non occorre, quindi, indagare sulla condizione giuridica dei genitori (convivenza, separazione, divorzio, ecc.), richiedendo in forma generalizzata all'atto delle iscrizioni una dichiarazione relativa a essa, poiché sarebbe un'intromissione nella riservatezza personale delle famiglie e sarebbe un'acquisizione di dati e informazioni eccedenti i fini istituzionali della scuola. Solo nel caso di conflitto tra genitori noto alla scuola, invece, questa ha il dovere di accertare che tali decisioni non siano espressioni

ne unilaterale di uno solo di essi.

Sono alcune delle indicazioni operative che l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha appena diramato alle scuole per fornire corrette interpretazioni di norme di legge e decisioni della magistratura relativamente alle azioni che la scuola può o deve promuovere in relazione alle particolari situazioni familiari vissute dagli alunni (circolare del 24 novembre 2011, n. 460).

Un vademecum ragionato a disposizione non solo dei dirigenti scolastici e non solo del Piemonte. Che suggerisce, quando sia noto il conflitto e/o la scuola disponga di un atto ufficiale, un'utile accorgimento tecnico per accertare la comune volontà di richiedere, ad esempio, il nulla osta al trasferimento presentata da un solo genitore: o richiedere all'altro genitore se concorda o avvertirlo, ai sensi della legge sulla trasparenza, dell'avvio della procedura diretta al suo rilascio, in modo che se ha qualcosa da obiettare, abbia la possibilità di farlo.

È infatti accaduto che il rilascio di un nulla osta sia stato annullato, proprio perché dell'altro genitore non era stato ricercato l'accordo. Mentre per contro, in assenza di conflitto noto o di dissenso dichiarato anche successivamente da uno dei genitori, sia stato annullato il rifiuto a rilasciare il nulla osta, provvedimento che non è assolutamente caratterizzato

da profili di discrezionalità amministrativa.

Le situazioni familiari in cui si trovano a vivere i minori che frequentano le scuole sono le più diverse, sono sempre meno quelle, diciamo così, «normali», secondo una definizione classica e ormai non più al passo con i tempi, in cui entrambi i genitori risultano coniugati, conviventi e concordi nella politica familiare.

I casi più frequenti sono la separazione, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la filiazione naturale o adottiva, l'affidamento familiare. Tutta una gamma di situazioni potenzialmente conflittuali per i rapporti tra genitori e figli, che la scuola deve sorvegliare per assumere comportamenti attenti e scrupolosi, soprattutto se deve compiere azioni o emettere provvedimenti su sollecitazione delle famiglie o con il loro consenso.

Anche nei casi cosiddetti normali si possono verificare, e come, conflitti tra genitori, conflitti che la scuola non è tenuta a risolvere se non prospettando il proprio punto di vista di istituzione che ha per fine l'educazione e l'istruzione di ciascun alunno.

Fermo restando che è il giudice l'autorità alla quale tutti i genitori possono adire senza formalità in caso di contrasto su questioni di particolare importanza e alla quale indicare i provvedimenti ritenuti più idonei (art. 147 del codice civile).

